

# "Consiglio regionale della Campania"

XI LEGISLATURA

# PROPOSTA DI LEGGE

# N. REGISTRO GENERALE 321 del 27/09/2023

Interventi a favore del Cicloturismo in Campania

Firmato da: Tommaso Pellegrino



Al Presidente Consiglio della Regione Campania On. Gennaro Oliviero

> Alla Segreteria generale Dott.ssa Magda Fabbrocini

# **PROPOSTA DI LEGGE**

(Articolo 96 del regolamento del Consiglio Regionale)

Del Consigliere Regionale

# **TOMMASO PELLEGRINO**

Avente ad oggetto:

"Interventi a favore del Cicloturismo in Campania"



#### Proposta di Legge

## INTERVENTI A FAVORE DEL CICLOTURISMO IN CAMPANIA

#### Relazione illustrativa

I cambiamenti in atto che interessano anche l'ambito della programmazione del turismo sul territorio campano, sono sempre più orientati verso un tipo di turismo esperienziale. A tal proposito, il cicloturismo ben può considerarsi - vista la vocazione e le caratteristiche paesaggistiche del nostro territorio insieme alla passione della sua gente alla bicicletta – una nuova forma di turismo esperienziale in Campania.

Un modo di muoversi e conoscere che riduce la distanza tra natura, ambiente, paesaggio e turista che, pedalando, si trova in interazione e silenziosa armonia col contesto naturale e del paesaggio. Il cicloturismo, nelle sue molteplici forme, è una delle espressioni più innovative ed interessanti di questi cambiamenti e rappresenta un'ulteriore opportunità concreta d'offerta di mete d'interesse, rigenerando l'offerta turistica regionale.

I vantaggi apportati dall'offerta cicloturistica sono molteplici, facilmente intuibili, ma soprattutto misurabili. Secondo una recente indagine della Commissione UE, il cicloturismo praticato lungo la rete europea di percorsi ciclabili (Eurovelo) genera una ricaduta economica di 47 miliardi di Euro/anno. Senza tener conto che il cicloturismo, se promosso e praticato secondo precise regole, è, assieme al turismo escursionistico a piedi, l'approccio turistico più rispettoso dell'ambiente, dell'ecosistema e del paesaggio.

Altri indicatori di crescita di questa tendenza sono dati dall'aumento del numero di tour operator specializzati e la costituzione di club di prodotto legati alla bicicletta in molte destinazioni turistiche, con chiari risvolti positivi anche in ambito occupazionale.

Con la presente proposta di legge si vogliono, pertanto, creare in modo strutturale le migliori condizioni, mediante una virtuosa concertazione tra sfera pubblica e privata, per favorire la promozione del cicloturismo nel nostro territorio.

La messa a sistema di una offerta cicloturistica solida e competitiva in Campania, richiede un ampio coinvolgimento e condivisione di strategia da parte della Regione, degli amministratori locali e delle associazioni rappresentative del cicloturismo, da



realizzarsi attraverso lo strumento della concertazione evocato all'articolo 5, oltre a quello della programmazione, con la predisposizione di un programma regionale di sviluppo del cicloturismo (articolo 2).

A completamento degli aspetti descritti, la presente proposta di legge, oltre al perseguimento delle finalità enunciate dall'articolo 1 - la promozione del cicloturismo quale strumento di diversificazione dell'offerta turistica eco-sostenibile, nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio rurale del territorio regionale - promuove la formazione dell'operatore specializzato cicloturistico (articolo 3), nell'intento di fornire così nuovi possibili sbocchi occupazionali. L'operatore potrà operare in piena autonomia o anche alle dipendenze delle strutture ricettive, offrendo servizi di accompagnamento dei cicloturisti ospiti delle strutture stesse, e di manutenzione, messa a punto, lavaggio e custodia delle biciclette.

Nello specifico, la presente legge si struttura in 7 articoli:

- Nel primo sono sancite le finalità;
- Nel secondo è prevista e delineata la programmazione regionale finalizzata allo sviluppo del cicloturismo in Campania come forma di turismo ecosostenibile e di promozione territoriale;
- Nel terzo è disciplinata la figura dell'operatore specializzato cicloturista e la sua formazione;
- Nel quarto è istituito l'elenco regionale degli accompagnatori cicloturistici;
- Nel quinto è sancito il principio della concertazione tra la Regione, gli enti pubblici e le realtà associative e di settore private;
- Nel sesto e nel settimo sono riportate rispettivamente le disposizioni finanziarie, finali e finanziarie.



#### RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA alla PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

#### Interventi a favore del Cicloturismo in Campania

PDL/DDL N
PRIMO/AFIRMATARIO/A PDL <b>Tommaso Pellegrino</b>
TITOLO <b>Interventi a favore del Cicloturismo in Campani</b>

Specificare se la proposta di legge:

- A) È priva di effetti finanziari per il bilancio regionale (es. disposizioni esclusivamente ordinamentali). Precisare gli elementi comprovanti l'assenza di oneri.
- B) Ha effetti finanziari e per la copertura degli oneri occorre provvedere ad un nuovo e apposito stanziamento in bilancio.



C) Ha effetti finanziari (in quanto comporta oneri) ma si caratterizza per la invarianza finanziaria (si attinge ad "ordinarie" risorse finanziarie, umane e materiali di cui l'Amministrazione può disporre a legislazione vigente oppure vi è un aggravio di spesa neutralizzato con una compensazione in altre disposizioni produttive di risparmi o maggiori entrate). Indicare le risorse già esistenti o le somme già stanziate in bilancio e utilizzabili per le finalità delle disposizioni stesse.

#### **SEZIONE 1- CARATTERISTICHE DELLA SPESA**

Barrare le apposite caselle per fornire le indicazioni richieste

MORFOLOGIA DELLA SPESA	ONERE INDEROGABILE	FATTORE LEGISLATIVO	
TIPOLOGIA DELLA SPESA	CORRENTE	CONTO CAPITALE	
NATURA DELLA SPESA	ANNUALE	PLURIENNALE	



# SEZIONE 2 - INDICAZIONI SULLA PRESENZA DI ONERI FINANZIARI PRESUNTI E RELATIVA QUANTIFICAZIONE

ART.	PRESE NZA ONER I	STIMA ONERI	DATI-CRITERI- METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIO NE DEGLI ONERI	ELEMENTI IDONEI A COMPROVAR E LA NEUTRALITA' FINANZIARIA DEL PROVVEDIME NTO
1	No			
2	No			
3	No			
4	No			
5	No			
6	SI	€ 200 .00 0	**	
7	No			
		Stanziamento Complessivo Annuale	200.000	

#### \*\*Stima economica basata su indagine statistica e calcolo matematico

Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi nel bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025, si fa fronte mediante incremento delle risorse allocate nella Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 2 "Spese in conto capitale" e contestuale riduzione per pari importo, nei tre esercizi, delle risorse allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti",



Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2023-2025.

Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 200.000,00 per l'esercizio 2023, si fa fronte:

- quanto ad euro 180.000,00 mediante incremento delle risorse allocate nella Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti";
- quanto ad euro 20.000,00 mediante incremento delle risorse allocate nella Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 02 "Formazione professionale", Titolo 1 "Spese correnti";

contestualmente le risorse allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023-2025 sono ridotte di euro 200.000,00 nell'esercizio 2023.

La somma è calcolata tenuto conto delle aree, degli itinerari e delle c.d. ciclovie fruibili con le biciclette sul territorio regionale. Si è tenuto conto, altresì, delle strutture organizzative e gestionali degli enti pubblici e privati interessati alla programmazione e al funzionamento dei servizi mirati allo sviluppo del cicloturismo in Campania e delle risorse finanziarie necessarie alla loro concertazione.

SEZIONE 3 - MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI

MODALITA' DI COPERTURA					
	Missione programma e titolo	IMPORTO	ANNO		
Riduzione di precedenti	Missione 20 "Fondi e		2023		
autorizzazioni	accantonamenti", Programma 03	€ 200.000			
legislative di	"Altri fondi", Titolo 2 "Spese in				
spesa	conto capitale"				
Riduzione di precedenti	Missione 20 "Fondi e				
autorizzazioni	accantonamenti", Programma 03	€ 200.000	2024		
legislative di	"Altri fondi", Titolo 2 "Spese in	¥ 200.000			
spesa	conto capitale"				
Riduzione di precedenti	Missione 20 "Fondi e	€ 200.000	2025		
autorizzazioni legislative	accantonamenti", Programma 03				



MODALITA' DI COPERTURA				
di spesa	"Altri fondi", Titolo 2 "Spese in			
	conto capitale"			
Risorse iscritte in fondi				
speciali				
Risorse derivanti da				
nuove/maggiori entrate				
Altre modalità				

Il Consigliere

(Tommaso Pellegrino)



### Proposta di Legge

### INTERVENTI A FAVORE DEL CICLOTURISMO IN CAMPANIA

#### Articolo 1 Finalità.

- La Regione Campania, nell'ambito della programmazione di promozione dello sviluppo sostenibile del territorio e del patrimonio naturale, storico e paesaggistico e delle tradizioni locali che lo caratterizzano, opera per la diversificazione della offerta turistica e il cicloturismo quale forma offerta turistica sostenibile, rispettosa dell'ambiente e del paesaggio, destagionalizzata ed equamente distribuita sul territorio regionale.
- 2. La Regione Campania, per le finalità di cui al comma 1, promuove iniziative per la valorizzazione di percorsi cicloturistici e per lo sviluppo di nuovi prodotti turistici in bicicletta nell'ambito programmatico e gestionale della Legge regionale 8 agosto 2014, n. 18 "Organizzazione del sistema turistico in Campania".

#### Articolo 2

### Programmazione regionale per lo sviluppo del cicloturismo in Campania

- 1. Nell'ambito degli della pianificazione turistica regionale, prevista all'art. 21 (Programma annuale della Regione per il turismo) della Legge regionale n. 18/2014 e nei limiti delle risorse a disposizione, sono individuate le azioni per lo sviluppo del turismo in bicicletta. Il programma in particolare promuove iniziative per:
- a) realizzare ed implementare una rete di percorsi attrezzati per ciclisti che valorizzano anche i centri minori, le strade locali e le ciclovie esistenti;
- b) favorire l'offerta da parte degli operatori del settore turistico, con particolare riferimento agli esercizi alberghieri, di specifici servizi diretti ai cicloturisti;
- c) realizzare itinerari di viaggio collegati con la rete nazionale e internazionale di ciclovie.
- d) promuove la realizzazione di percorsi cicloturistici, in particolare nelle aree naturali e a parco, nonché nelle vicinanze di zone storico-culturali, archeologiche,



panoramiche e di antichi borghi rurali e montani, anche con riferimento a itinerari enogastronomici;

2. Il programma è coordinato, altresì, con il "Piano Regionale della Mobilità Ciclistica" istituito con l'art.13, legge regionale n. 6 del 15 aprile 2016 nonché con quelli finanziati sulla base di fondi strutturali europei e inerenti la realizzazione di ciclovie o altre azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti all'articolo 1.

#### Articolo 3

# Operatori specializzati turistici

- 1. La Regione Campania promuove la formazione degli operatori del settore turistico nelle materie disciplinate da questa legge ed in particolare di coloro che accompagnano singoli o gruppi in itinerari cicloturistici, anche avvalendosi del CONI e degli enti di promozione sportiva dallo stesso riconosciuti.
- 2. I programmi dei corsi previsti al comma 1 sono stabiliti dalla Giunta regionale e i relativi percorsi formativi sono inseriti, nei limiti delle risorse a disposizione, negli atti di programmazione in materia di formazione professionale anche finanziati con fondi europei. I suddetti percorsi formativi possono essere realizzati anche dagli Enti di formazione accreditati in Regione Campania ai sensi del Decreto Dirigenziale n. 214 del 10/03/2020 (Accreditamento degli operatori pubblici e privati che erogano servizi di istruzione e formazione professionale e presa d'atto elenchi ai sensi della d.g.r. n.242/2013).

#### Articolo 4

### Elenco regionale

- 1. Al fine di garantire un'adeguata informazione al turista è istituito l'elenco regionale degli accompagnatori cicloturistici.
- 2. L'elenco è costituito secondo criteri e modalità determinate con regolamento della Giunta regionale. All'elenco sono iscritti, su richiesta degli interessati, coloro che hanno partecipato ai corsi di cui all'articolo 3 e, in distinte sezioni, coloro che hanno ottenuto le attestazioni di cui agli articoli 7 ed 8 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate).
- 3. L'elenco ha esclusivamente funzioni informative e conoscitive. L'iscrizione nell'elenco non è condizione per l'esercizio dell'attività.



#### Articolo 5

#### Principio della concertazione

1. La Giunta regionale, gli enti locali, le associazioni pro loco, gli enti parco, i gruppi di azione locale e i gestori delle aree naturali protette, nella individuazione dei percorsi cicloturistici, nella realizzazione di interventi strutturali ed infrastrutturali e nella definizione di iniziative promozionali in materia di cicloturismo, sono tenuti a sentire le associazioni maggiormente rappresentative del cicloturismo aventi competenza territoriale nei comuni o ambiti territoriali interessati ai percorsi cicloturistici o alle attività cicloturistiche

#### Articolo 6

#### Norma finanziaria

- 1. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi nel bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025, si fa fronte mediante incremento delle risorse allocate nella Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 2 "Spese in conto capitale" e contestuale riduzione per pari importo, nei tre esercizi, delle risorse allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2023-2025.
- 2. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 200.000,00 per l'esercizio 2023, si fa fronte
  - quanto ad euro 180.000,00 mediante incremento delle risorse allocate nella Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti";
  - quanto ad euro 20.000,00 mediante incremento delle risorse allocate nella Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 02 "Formazione professionale", Titolo 1 "Spese correnti";

contestualmente le risorse allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023-2025 sono ridotte di euro 200.000,00 nell'esercizio 2023.



# Articolo 7

## Disposizioni finali e transitorie

1. In prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, il programma regionale per lo sviluppo del cicloturismo in Campania è approvato entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.